

Regolamento dell'Università degli Studi «Link Campus University» per il conferimento della laurea honoris causa

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per il conferimento del titolo di Laurea *honoris causa* da parte della Università degli Studi «Link Campus University» (di seguito "Link") in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente.

Art. 2 – Criteri di carattere generale

1. La Laurea *honoris causa* è un riconoscimento accademico che può essere conferito a personalità di indubbio rilievo scientifico, culturale o sociale, chiaramente riconosciuto a livello pubblico nazionale o internazionale, che si siano particolarmente distinte per attività di studio e di ricerca o di alto profilo sociale e culturale su materie coerenti con il *curriculum* del corso di studio in cui si conferisce il titolo.

Art. 3 - Diritti e criteri di incompatibilità

1. Il conferimento di cui al presente Regolamento può riguardare esclusivamente il titolo di laurea magistrale. Non è consentito il conferimento a chi sia già in possesso di una laurea magistrale, od equivalente, italiana sia ordinaria che *ad honorem* nello stesso ambito disciplinare.

Art. 4 - Criteri procedurali

- 1. La proposta di conferimento della Laurea *honoris causa* è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Link su proposta formulata dal Consiglio di Dipartimento cui afferisce il Corso di Laurea, con voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti ovvero dal Rettore.
- 2. È possibile avanzare proposte solo su Corsi di Studi attivi nell'anno accademico che abbiano già completato la prima durata legale.
- 3. Alla proposta di conferimento è allegato:
 - i. estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento che adotta la proposta con i *quorum* dei due terzi dei componenti ovvero il decreto rettorale;
 - ii. curriculum vitae del candidato, con l'indicazione della data e del luogo di nascita, nonché dell'attuale cittadinanza;
 - iii. eventuali relazioni da parte di studiosi del settore che illustrino la figura del candidato.
- 4. L'Ateneo può conferire per ogni anno accademico un numero di Lauree *honoris causa* nei limiti stabiliti dal Ministero
- 5. La delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla documentazione presentata, dovrà essere trasmessa dalla struttura amministrativa competente per la necessaria autorizzazione ministeriale.

Art. 5 - Norme transitorie e finali

- 1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo.
- 2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione.